COMMISSIONE IV

DIFESA

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIETRO PAOLO CACCIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3

Proposta di legge (Rinvio):

Senatori Saporito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2711) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Bellocchio ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (2635) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3, 4

Savio Gastone, *Relatore* 4

Votazione segreta:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 5

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301) 5

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 5, 7

Mauro Bubbico, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 7

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6

Gasparotto Isaia 6

Mannino Antonino 5, 6, 7

Pellegatta Giovanni 7

Savio Gastone, *Relatore* 5, 6

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile (2032) 7

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 7

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 8

Savio Gastone, *Relatore* 8

Votazione segreta:

Caccia Paolo Pietro. *Presidente* 8

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2840) 8

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 8, 9

Savio Gastone, *Relatore* 9

Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Senatori Giacché ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della Medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria ed Asti; al comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al comune di Guardistallo, in provincia di Pisa; al comune di Arcevia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto Canavese, in provincia di Torino *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2712);

Borgoglio ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla provincia di Alessandria per merito acquisito durante la Resistenza (1917);

Bellocchio ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di medaglia d'oro alla provincia di Caserta per merito acquisito durante la guerra di liberazione nazionale (2221) 9

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 9

La seduta comincia alle 9,30.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Ciliberti sostituisce il deputato Sbardella per la seduta odierna.

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Cappuzzo, Genovese, Butini, Evangelisti, Zecchino, Bosco, Poli, Coviello: « Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1988.

Non essendo ancora giunto il prescritto parere della Commissione bilancio, rinvio la discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (2635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza ».

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge a condizione che, all'articolo 2, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372,334 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento "Revisione dei ruoli

degli ufficiali e di incremento degli organici della Guardia di finanza" ».

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto a modificare l'articolo 2 della proposta di legge n. 2635 in conformità del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi, e i vicebrigadieri e militari di tappa collocati in congedo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;

b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La facoltà di cui all'articolo 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dal comma 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987, in lire 2 miliardi per l'anno 1988 e in lire 2 miliardi e 341 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il relatore, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dal'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372,334 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza » (2635);

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti, Artese, Bisagno, Caccia, Capecchi, Ciliberti, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Parigi, Pellegatta, Perrone, Picchetti, Prandini, Rabino, Rebulla, Savio, Tassone, Zamberletti, Zoppi.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri ».

L'onorevole Gastone Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO *Relatore*. Il provvedimento in esame tende a porre rimedio ad una sperequazione creata dalla legge n. 654 del 1986. La suddetta legge, infatti, stabilendo quale titolo minimo di studio per l'arruolamento dei carabinieri il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo, anziché quello della semplice licenza elementare, ha omesso di modificare anche l'articolo 7 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 1945, il quale tuttora prevede il possesso della licenza elementare quale titolo di studio per la « riammissione in servizio », che è pur sempre una forma di reclutamento riservata a coloro che hanno già prestato servizio militare nelle forze armate.

Stante l'opportunità della modifica proposta, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sull'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONINO MANNINO. Il gruppo comunista ritiene che si debbano e si possano riassumere in servizio permanente effettivo i militari che, pur non essendo in possesso del diploma di terza media...

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Onorevole Mannino, mi scusi se la interrompo, ma vorrei precisarle che il disegno di legge in esame si riferisce ai militari che abbiano già prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, a cui si richiede il diploma di

terza media per la riammissione nel corpo di appartenenza. La legge 7 ottobre 1986, n. 654, infatti, pur innovando le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, ha omesso di modificare – come ricordavo nella relazione – l'articolo 7 dello stesso provvedimento, che tuttora prevede il possesso della licenza elementare quale titolo minimo di studio per la riammissione in servizio.

ANTONINO MANNINO. Si sono verificati inconvenienti al riguardo ?

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Dal punto di vista pratico nessuno...

ANTONINO MANNINO. Per quale motivo, allora, il Governo ha proposto il disegno di legge n. 2301 ?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per evitare che possano realizzarsi situazioni in cui affiori la discrasia tra i due ultimi provvedimenti richiamati.

ANTONINO MANNINO. Vorrei comprendere meglio questo aspetto per cercare di capire se si intendano salvaguardare specifiche categorie. Per esempio, potrebbe risultare utile, per esigenze funzionali, richiamare in servizio un appuntato anziano che, pur essendo in possesso soltanto della licenza elementare, abbia maturato una preparazione ed una competenza considerevoli.

Pur nella consapevolezza di aver studiato il provvedimento molto sommariamente, riterrei opportuno che sulla materia in esame fosse fornita alla Commissione una documentazione integrativa. Infatti, nel momento in cui si raccomanda l'approvazione del provvedimento soltanto al fine di eliminare inconvenienti astrattamente configurati, sorgono legittimamente gli interrogativi: *cui prodest* ? Dov'è il trucco ?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'opportunità di modificare l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è stata segnalata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Introducendo tale modifica, prevista specificamente dal disegno di legge in esame, si tende a creare una situazione di eguaglianza per tutti.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame stabilisce, tra l'altro, che non possono essere riammessi in servizio coloro che abbiano superato il ventottesimo anno di età. Se si considera l'aspetto pratico della questione, si può agevolmente notare che tutti gli interessati a proporre domanda di riammissione hanno già necessariamente assolto agli obblighi scolastici previsti dalla legislazione più recente e, pertanto, sono forniti di diploma di licenza media.

Tale constatazione mi sembra sufficiente a fugare qualsiasi perplessità.

ISAIA GASPAROTTO. Ritengo che la Commissione, nel momento in cui affronta una questione come quella al nostro esame, debba tener conto dei problemi connessi e, considerato che siamo in sede legislativa, debba conseguentemente manifestare l'intenzione di affrontarli e risolverli. Personalmente, ad esempio, non riesco a comprendere perché un venticinquenne, qualora sia coniugato, non possa aspirare ad essere assunto nell'Arma dei carabinieri. Il provvedimento in esame, infatti, dovendosi necessariamente collegare alla legislazione vigente, ribadisce i requisiti da questa previsti come, appunto, quello del celibato, oltre a quelli della vedovanza e della mancanza di prole.

Si tratta di disposizioni non più adeguate, che andrebbero riviste ed approfondite. Insieme alla questione dell'obbligo scolastico, pertanto, sarebbe opportuno correggere determinati aspetti della normativa vigente: in tal modo potremmo offrire al paese un segnale di novità e di modernità.

Lo stesso regolamento dell'Arma dei carabinieri andrebbe rivisto per adeguarlo alle evoluzioni intervenute nella società.

Nel momento in cui il ministro della difesa raccomanda l'approvazione di un disegno di legge che si riferisce ad uno specifico aspetto, dovrebbe valutare che, in una Commissione in sede legislativa, non è opportuno « parcellizzare » il lavoro quando, contemporaneamente, si potrebbero risolvere tutti i problemi connessi con la questione specifica.

Per tali motivi chiedo al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno fornire un quadro completo delle modifiche da apportare, nei limiti possibili, a talune norme sostanzialmente obsolete.

Da questo punto di vista, sarei favorevole alla costituzione di un comitato ristretto o, in alternativa, al rinvio della discussione, al fine di individuare tutte le questioni da affrontare in materia di arruolamento nell'Arma dei carabinieri.

Non capisco, per esempio, perché per l'assunzione di carabinieri « a piedi » sia richiesta un'altezza di 1,65 metri, mentre per quelli « a cavallo » di 1,68 metri.

Concludo, dunque, invitando ancora il Governo a tener conto della necessità di valutare tutti i problemi connessi con il reclutamento dei carabinieri, estendendo l'esame al di là di aspetti specifici, che pur rivestono una certa importanza.

GIOVANNI PELLEGATTA. Vorrei che si tenessero presenti le osservazioni formulate dall'onorevole Gasparotto. Infatti, quando si parla dell'Arma dei carabinieri ci si imbatte in una serie infinita di norme, risalenti a molto tempo fa e in ordine alle quali bisogna chiedersi se siano ancora attuali.

Come si ricorderà, per esempio, esisteva in passato un limite di età perché carabinieri ed appartenenti ai corpi di polizia potessero sposarsi. Adesso si parla di scuola media e di licenza elementare. L'onorevole Gasparotto ha sollevato il problema dei carabinieri vedovi e celibi che possono essere richiamati in servizio. Si tratta di norme anacronistiche come quella in conformità della quale è vietato alla moglie di un carabiniere, brigadiere o maresciallo, lavorare nel luogo dove risiede il marito. Non credo che questa disciplina, valida quarant'anni fa, lo sia ancora oggi. Al contrario, ritengo che essa arrechi un gravissimo danno sia all'Arma dei carabinieri sia alle finanze dello Stato. Infatti, quando un carabiniere che si sposa deve essere trasferito, ne derivano oneri notevoli ai quali corrispondono motivazioni non valide.

Peraltro, le norme sul tappeto sono talmente numerose da rendere opportuno che il presidente e la Commissione si facciano carico di una loro valutazione. Bisogna procedere ad un aggiornamento della normativa vigente per renderla conforme allo *slogan* riportato, tempo fa, da un manifesto elettorale: « Cammina con i tempi, cammina con noi ».

MAURO BUBBICO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo *slogan* era stato coniato dall'onorevole Ciccardini.

ANTONINO MANNINO. Il sottosegretario Gorgoni ha fatto presente che la proposta al nostro esame è stata avanzata sulla base di sollecitazioni provenienti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Ho troppa considerazione per quest'ultimo per poter pensare che non sia stato realizzato alcuno studio sui riflessi concreti che il provvedimento potrebbe produrre per l'Arma. Ritengo, pertanto, che sia necessario acquisirlo.

PRESIDENTE. Nell'invitare il Governo a fornire i dati richiesti nel corso della discussione entro i primi giorni della prossima settimana, al fine di consentire alla Commissione di approvare il provvedimento in esame il più rapidamente possibile, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile (2032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile ».

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. La legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile, all'articolo 3, primo comma, prevede che i reparti dell'aviazione antisommergibile siano costituiti, tra l'altro, da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota.

È da rilevare che alla luce della normativa vigente, mentre al personale della Marina militare viene rilasciato dall'Aeronautica militare il « brevetto militare di pilota », al personale dell'Aeronautica militare viene rilasciato il brevetto di «pilota militare ».

Il disegno di legge al nostro esame, presentato dal ministro della difesa Zanone, tende ad uniformare le due diverse dizioni, riferite al possesso del brevetto di pilotaggio, in quella unica di « brevetto di pilota militare ». Poiché la differenziazione è esclusivamente formale, rimanendo salda sul piano sostanziale l'identicità dei brevetti conseguiti dalle categorie di personale predette, mi auguro si pervenga ad una rapida approvazione del disegno di legge n. 2032.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *b)* da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli "antisom" in dotazione ai reparti ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile » (2032);

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti, Artese, Bisagno, Caccia, Capecchi, Ciliberti, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Parigi, Pellegatta, Perrone, Picchetti, Prandini, Rabino, Rebulla, Savio, Tassone, Zamberletti, Zoppi.

Discussione del disegno di legge: Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988.

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende ad agevolare categorie di persone che, come nel caso della normativa prevista dalla legge n. 17 del 1986, possono incontrare difficoltà nell'inoltrare la documentazione richiesta dalla normativa stessa.

Nel caso in ispecie, ad esempio, era previsto un termine di appena 180 giorni per la presentazione, da parte delle categorie interessate, delle domande volte ad ottenere il riconoscimento di cui alla legge n. 17 del 24 gennaio 1986.

Quest'ultima prevede l'iscrizione d'ufficio, nel ruolo d'onore delle rispettive forze armate, dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per: mutilazioni o invalidità che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico; mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

Poiché i termini stabiliti dall'articolo 6 della richiamata legge n. 17 sono stati ritenuti eccessivamente brevi dalle stesse associazioni di categoria, l'articolo unico del disegno di legge in esame – sul quale invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente – ne ha opportunamente previsto la riapertura per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. In attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Giacché ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della Medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria ed Asti; al comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al comune di Arcevia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto Canavese, in provincia di Torino (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2712); Borgoglio ed altri: Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla provincia di Alessandria per merito acquisito durante la Resistenza (2197); Bellocchio ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di medaglia d'oro alla provincia di Caserta per merito acquisito durante la guerra di liberazione nazionale (2221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Giacché ed altri: « Riapertura dei termini per la concessione della Medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria ed Asti; al comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al comune di Arcevia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto Canavese, in provincia di Torino », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1988, e dei deputati Borgo-

glio ed altri: « Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla provincia di Alessandria per merito acquisito durante la Resistenza »; Bellocchio ed altri: « Riapertura dei termini per la concessione di medaglia d'oro alla provincia di Caserta per merito acquisito durante la guerra di liberazione nazionale ».

Non essendo ancora giunti i prescritti pareri della I^a^ Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO